





applica, nelle “parti che sono titolari...” e dedica la seconda parte precettiva al quomodo di determinazione del contributo dovuto: nel caso del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la misura “base” si individua nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 ma non può affermarsi che ciò implichi in radice l'esclusione dalla esenzione.

Come rilevato dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa, laddove il Legislatore avesse voluto escludere il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione dall'esenzione, non avrebbe inserito una simile prescrizione nel corpo della norma “dedicata” all'esenzione, ma avrebbe strutturato una autonoma prescrizione a sé stante, che non facesse corpo con la prescrizione “madre” concernente l'esenzione.

Ciò conduce a ritenere maggiormente ragionevole ritenere che, nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l'esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all'art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l'ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia.

Non essendo controverso il possesso da parte degli odierni ricorrenti dei presupposti per usufruire dell'esenzione di cui si discute, avendone già usufruito nei precedenti gradi del medesimo giudizio, il ricorso proposto va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sezione undicesima, sentite le parti, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 350,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta.

Così deciso in Palermo in data 7/10/2022

Si da atto del fatto che il presente provvedimento viene redatto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Corte e dal Giudice relatore